

**REGOLAMENTO (CE) N. 67/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 12 gennaio 2000  
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 <sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;
- (3) considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;
- (4) considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato;
- (5) considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;
- (6) considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la diffe-

renziamento della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

- (7) considerando che i pomodori, i limoni e le arance delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;
- (8) considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;
- (9) considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;
- (10) considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/1999 <sup>(6)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;
- (11) considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 <sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;
- (12) considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 338 del 30.12.1999, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.